



Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo



Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax 091.224563 ~ amat@amat.pa.it ~ amat.segret@pec.it

Prot. DG n. 441 PA

Il Direttore Generale

- Preso atto della relazione n.102 del 20.07.2015 del Servizio Affari Legali U. O. Affari Legali,
- **VISTA** la verifica della copertura finanziaria, nel relativo conto di imputazione, da parte del competente Servizio Economico Finanziario,

La relazione n. 102 2015 MEF/PA è 1 non è conforme allo schema di Budget anno _____ giusta registrazione al n. _____ secondo lo schema sotto riportato

CONTO	BUDGET	DISPONIBILITA'	IMPEGNO	RESIDUO

Note _____

Direzione Economica Finanziaria
Il Direttore

- ritenuta la necessità della relativa approvazione, la sottopone al sig. Presidente per ogni relativa decisione

Il Direttore

Determinazione del Presidente

n. 150 del 21/04/2015

- esaminata la superiore relazione;
- preso atto di quanto relazionato dal Direttore del Servizio Affari Legali, con nota prot. n. 670 del 27.11.2012;
- nelle more dell'approvazione del regolamento di conferimento incarichi, da parte della Amministrazione Comunale;
- considerato che l'atto rientra nella Sua competenza, approva la superiore proposta e determina di procedere di conseguenza, affidando il superiore incarico all'Avv. STEFANO ZUNARELLI

Il Presidente
Dott. **Antonio Gristina**



Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo

Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax: 091.224563 ~ amat@amat.pa.it ~ amat.seggen@pec.it



SERVIZIO AFFARI LEGALI

U.O. Affari Legali

Prot. n. 102 del 20.07.2015

**Al Sig. Direttore Generale
per il Sig. Presidente
S E D E**

Oggetto: Giudizio civile:

-Consorzio Stabile SIS S.C.P.A./AMAT
Corte di Appello
Autorizzazione alla costituzione

Con sentenza n. 38/2015, resa nel giudizio di opposizione “AMAT/Consorzio Stabile SIS S.C.P.A.”, affidato per la difesa aziendale all’ Avv.to Stefano Zunarelli, il Tribunale di Palermo – Sezione Specializzata in materia di Imprese – “...*ha revocato il decreto ingiuntivo n. 3659/2012 r.g. reso in data 7/8-11-2012...*”, con il quale era stato ingiunto all’AMAT il pagamento di € 32.413.525,77=(IVA compresa) oltre interessi e spese del procedimento, con riferimento al contratto di appalto concluso in data 06.06.2006 e volto all’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione di n. 3 linee tranviarie denominate Roccella, L. da Vinci, Cep-Calatafimi nonché la fornitura di materiale rotabile, l’addestramento del personale, il global service di manutenzione e la gestione degli impianti per non meno di 4 anni eventualmente rinnovabili.

Con ricorso notificato il 06.07.2015, il **Consorzio Stabile SIS s.c.p.a.**, ha convenuto l’AMAT innanzi la Corte di Appello di Palermo, per l’udienza del 10.12.2015, per la **riforma della sentenza n.38/2015**, resa dal Tribunale di Palermo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. 3659/2012, di cui sopra.

Stante l’esito favorevole, per la società, del giudizio in primo grado, si ritiene opportuno costituirsi innanzi la Corte di Appello al fine di contestare le pretese di controparte e ribadire l’infondatezza delle stesse.

Per quanto sopra, si propone di costituirsi nel giudizio **Consorzio Stabile SIS s.c.p.a. /AMAT**, innanzi la Corte di Appello di Palermo, di cui in narrativa.

La presente, allo stato, non comporta alcun onere di spesa, cui si provvederà con successivo atto.

Il Capo Unità
Avv. Maria Antonella Profita

Il Direttore
Avv. Rodolfo La Paglia

URGENTE x Avv. La Paccina Dep
x DSA-PROFITTA Dep

Studio Legale
RUSCONI & PARTNERS

Appalti | Project Financing | Public Utilities
p.iva n. 03131730131 | www.rusconilepartners.eu


Via Balicco 61
23900 Lecco | Italia
T +39 0341 284 259
F +39 0341 286 851
giuseppe.rusconi@rusconilepartners.eu
Pec: giuseppe.rusconi@lecco.pecavvocati.it

Studio Legale
Prof. Avv. Salvatore Pensabene Lioni
Via Giusti, 45 - 90144 Palermo
Tel. 091.302731 - 091.309653 (Fax)

A M A T
SERVIZIO LEGALE

Prot. Arrivo N. 642
del 13/07/2015


Corte d'Appello di Palermo
Atto di citazione in appello

 Palermo	Ricevuto 06 UG. 2015 12612
---	----------------------------------

del Consorzio Stabile SIS s.c.p.a., con sede in Via Inverigo n. 24/a, Torino, C.F. e P.I. e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino: 08679430010, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, geom. Matterino Dogliani, nato a Narzole (CN) il 7 dicembre del 1940, in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. con le mandanti Bombardier Transportation Italy SpA - EDS Infrastrutture SpA (già Edil Scavi SpA) - V. Mosco & Associati srl - Hyder Consulting GmbH (già SEIB Ingenieur Consult GmbH & Co.KG), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dall'avv. Giuseppe Rusconi (C.F.: RSCGPP59P15L634C) e dall'Avv. prof. Salvatore Pensabene Lioni (C.F.: PNSSVT49H27H269M) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Via G. Giusti n. 45, 90144 - Palermo (comunicazioni via fax ai numeri: 0341.286851 e 091.309653 ed agli indirizzi pec: giuseppe.rusconi@lecco.pecavvocati.it e pensabenelioni@legalmail.it), giusta procura in calce al presente atto - appellante -

nei confronti di

- AMAT Palermo s.p.a. a socio unico, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Via Roccazzo n. 77, Palermo, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Zunarelli, Andrea Giardini e Carlo Margiotta, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Palermo via Principe di Villafranca n. 50 - appellata -



Ud. 10/12/2015

per la riforma

della sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia di imprese, nel giudizio n. R.G. 16483/2012, pubblicata l' 8 gennaio 2015, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo n. R.G. 3659/2012.

Circostanze in fatto

Prima di descrivere le circostanze di fatto rilevanti, in considerazione della complessità della questione sottoposta all'attenzione di codesto Ecc.mo Collegio, appare opportuno sintetizzare il contenuto della sentenza impugnata, almeno riguardo ai profili qui oggetto di censura.

In sostanza, rispetto a lavori ordinati, consegnati, eseguiti, contabilizzati e accettati, i Giudici di prime cure ritengono che al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, le somme corrispondenti al compenso spettante all'appaltatore non sarebbero stati esigibili, poiché:

- parte dei lavori sarebbero stati riferiti ad una perizia di variante non ancora definitivamente approvata;
- parte dei lavori realizzati non avrebbe comunque determinato l'esigibilità del credito poiché l'appaltatore sarebbe stato in ritardo nella redazione della progettazione esecutiva.

Le due circostanze sui quali si fonda l'assunto di fondo della sentenza impugnata, come si vedrà meglio, sono però errate, perché contrarie alla speciale normativa in materia di appalti pubblici, al contratto ed alle risultanze istruttorie.

Va da sé che poi, in seguito a queste errate premesse, il Giudice di prime cure giunge a conclusione errate in relazione agli interessi dovuti, commettendo anche un errore nelle statuizioni dispositive: pur

riconoscendo nelle motivazioni il credito residuo dell'appellante, non condanna Amat Palermo s.p.a. al relativo pagamento.

Peraltro, nel corso del giudizio, Amat provvedeva al pagamento quasi integrale del suo debito, con ciò riconoscendo in modo esplicito la bontà del credito azionato da Sis.

Fatta questa premessa, che può contribuire all'intelligibilità del presente appello, appare opportuno riportare alcune considerazioni sulla dimensione fattuale delle questioni riportate.

Il presente giudizio trae origine dall'affidamento delle attività relative all'elaborazione del *"piano definitivo degli espropri, all'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione di tre linee tranviarie denominate Roccella, L. Da Vinci, Cep – Calatafimi, nonché alla fornitura del materiale rotabile, all'addestramento del personale, il global service di manutenzione e la gestione degli impianti per 4 anni, eventualmente rinnovabili"*, in forza del contratto di appalto (rep. n. 88621 racc. N. 21335 del Notaio Dott. Leoluca Crescimanno, registrato in Palermo il 20 giugno 2006 al n. 3566-1A), sottoscritto tra l'appellante Consorzio Stabile Sis s.c.p.a (anche Sis, d'ora in poi), AMAT Palermo S.p.A. (anche Amat, d'ora in poi) ed il Commissario Straordinario per l'Emergenza Traffico, nella persona del Sindaco del Comune di Palermo pro tempore, nominato con O.P.C.M. del 29 novembre 2002 n. 3255 e ss. mod. e integr.

Nell'ambito di tale affidamento, Sis, creditrice di un ingente importo nei confronti della controparte, e rilevando che vani erano stati i tentativi di ottenere bonariamente il pagamento, in data 23 ottobre 2012 ha depositato innanzi il Tribunale di Palermo il ricorso per ottenere l'ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti di

Amat, per l'importo di € 32.413.525,77, i.v.a. compresa, oltre interessi legali e di mora come per legge, anche ai sensi del D. lgs. 231/2002, con le spese del procedimento ed oneri accessori.

Con provvedimento del 2 novembre 2012, il Tribunale di Palermo emanava l'ingiunzione richiesta, senza dilazione.

Si trattava, in sostanza, come si dirà meglio oltre, di crediti maturati a seguito di specifiche richieste della stazione appaltante (mediante lo strumento dell'ordine di servizio, al quale l'impresa non può sottrarsi) per lavori eseguiti, contabilizzati, rispetto ai quali erano state formalizzati i SAL ed emesse le relative fatture.

In data 3 dicembre 2012, l'appellante notificava a controparte l'atto di precetto, ed Amat resisteva con atto di citazione in opposizione.

Per quanto qui di interesse, in merito al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, Amat si costituiva articolando anche un'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c., nonché i seguenti capi a difesa:

"1) In via preliminare e/o pregiudiziale: improcedibilità dell'azione in virtù dell'art. 15 del contratto d'appalto stipulato e degli articoli 54.1 e 54.2 del Capitolato Speciale d'appalto a far parte sostanziale e integrante del contratto d'appalto.

2) Sempre in via preliminare e/o pregiudiziale. Difetto di legittimazione passiva di AMAT.

3) Nel merito. Insussistenza dei crediti azionati per i lavori in variante a causa della mancata approvazione della stessa variante, nonché inesigibilità dei crediti relativi a lavori contrattuali a causa dell'inadempimento di SIS all'obbligo di redigere il progetto esecutivo. Applicazione del principio inadimplenti non est adimplentum.

4) Nel merito: insussistenza del diritto azionato da SIS per violazione

degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto. Abuso del diritto e del processo".

A tali difese replicava SIS evidenziandone la pretestuosità e l'infondatezza.

Il rito è proseguito dopo con lo scambio delle memorie istruttorie, nelle quali l'appellante ha avuto modo di precisare le proprie difese.

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Palermo ha revocato il decreto ingiuntivo n. R.G. 3659/2012 reso in data 7/8-11-2012 dal Tribunale, compensando integralmente tra le parti le spese di giudizio.

La sentenza respinge le eccezioni formali avanzate da Amat in relazione all'asserita improcedibilità dell'azione in relazione alle previsioni di cui agli articoli 54.1 e 54.2 del Capitolato speciale d'appalto (CSA), nonché rispetto all'asserita carenza di legittimazione passiva di Amat.

Di ciò ovviamente l'appellante non si duole e ne chiede conferma.

La pronuncia qui impugnata, come detto, però revoca il decreto ingiuntivo ed omette qualsiasi pronuncia favorevole in relazione a credito e interessi residui a favore dell'appellante.

Per questa ragione, in relazione agli specifici punti che saranno individuati, Sis, come sopra rappresentata e difesa, propone appello per le seguenti

MOTIVAZIONI

1. Sull'esigibilità e fondatezza del credito

Con l'appello si impugna la sentenza nella parte in cui, a pagina 3, righe da 3 a 6, afferma:

<< Va ulteriormente premesso che le somme portate dal decreto ingiuntivo non si riferiscono a riserve o contestazioni formulate nel corso del contratto di appalto, bensì a lavori eseguiti dalla ricorrente in quanto

ordinati dal Direttore dei Lavori con ordini di servizio e non pagati da AMAT s.p.a.>>.

La premessa è infatti errata e risulta contraria alle risultanze documentali ampiamente versate in primo grado.

Il ricorso per decreto ingiuntivo, dava innanzitutto atto che le pretese creditorie avanzate discendevano da ordini di servizio, rispetto ai quali l'appaltatore non poteva fare altro che ottemperare, pena la risoluzione in danno dell'affidamento.

Inoltre, sempre in quella sede, l'ammontare complessivo di cui si chiedeva l'ingiunzione di pagamento era il risultato della somma scaturente da S.A.L. (stati di avanzamento lavori) regolarmente sottoscritti dal Direttore dei lavori, certificati di pagamento sottoscritti dal Direttore dei lavori e dal Responsabile Unico del Procedimento (= Rup), in nome e per conto di Amat spa, nonché fatture emesse dall'appaltatore ed autorizzate proprio dalla stazione appaltante per mezzo del suo Rup.

Inoltre, nei certificati di pagamento sottoscritti da quest'ultimo si legge:

CERTIFICA

*Che a termine dell'art 16 del Capitolato Speciale d'Appalto si può pagare all'Impresa la rata di
diconsi euro cinquecentoventynovemiladuecento/75*

In sostanza, dunque, non si trattava semplicemente (come erroneamente presupposto dalla sentenza impugnata) di << *lavori eseguiti dalla ricorrente in quanto ordinati dal Direttore dei Lavori con ordini di servizio e non pagati da AMAT s.p.a.>>, bensì di lavori regolarmente ordinati dal DL, ma successivamente confermati e certificati dal Rup che, in base alle disposizioni di cui alla L. 241 / 90 e dell'art. 10 del D. lgs. 163/2006, è l'organo attraverso il quale la stazione appaltante esprime la sua volontà. Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/90 il Rup assume, tra l'altro, "la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il*

singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale".

In sostanza, erra la sentenza anche nella parte in cui considera il RUP un *quisque de populo* diverso dalla stazione appaltante, poiché il RUP è la stazione appaltante, cioè Amat spa.

Per confermare tale ultimo assunto, oltre ai riferimenti normativi, basti leggere il contratto e il relativo capitolato speciale per rendersi conto come l'opera è tutta direttamente connessa alle decisioni assunte dal RUP.

Oltretutto, lo stesso aveva formalmente la rappresentanza di Amat.

L'art. 8 del CSA prevede espressamente che "Il controllo dell'esecuzione del Contratto è svolto da AMAT, la quale opera di regola attraverso la persona del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) all'uopo nominato... In particolare, qualsiasi modifica che, in modo diretto o indiretto, comporti variazioni del prezzo, del programma di esecuzione della progettazione e dei lavori, dei progetti approvati e dell'allegata documentazione tecnica, dovrà essere preventivamente ed esplicitamente autorizzata per iscritto dal RUP".

Come osservato in primo grado (si veda memoria ex art. 183 comma 6 n. 1, pag. 10 e ss. alla quale comunque si rinvia), la procedura descritta è ovviamente riportata nella sostanza dall'art. 38 del CSA, laddove è previsto che :

La Direzione Lavori emetterà il verbale di constatazione di ciascun S.A.L. entro il giorno 30 del mese successivo; i relativi pagamenti avverranno a 45 (quarantacinque) giorni dalla data di detto verbale. Al raggiungimento di ciascuno dei capisaldi contrattuali che seguono verranno restituite le somme trattenute, a garanzia dell'esatto soddisfacimento degli obblighi contrattuali, sui S.A.L. relativi alle voci della WBS di seguito indicate:

Ed in tal senso, l'art. 6 del contratto:

4. I pagamenti dipendenti dall'esecuzione dell'appalto in questione saranno corrisposti dall'AMAT Palermo S.p.A. all'appaltatore nei modi e nei termini indicati nell'art. 38 del Capitolato Speciale di Appalto e nella risposta fornita da AMAT PALERMO S.p.A. al prot. n. 369/DEP-6318 del 28/10/2005.

La sentenza impugnata parte dunque da una premessa errata ed in parte monca.

Qui si impugna altresì la sentenza esattamente nella parte in cui, a pagina 4, righe da 14 a 18, afferma:

<< va invece condiviso quanto da AMAT rilevato in punto di fatto, ossia che il credito vantato da Consorzio Stabile SIS fosse inesigibile al momento della notifica del decreto ingiuntivo, sia in quanto riferito a lavori in variante non approvata sia in quanto relativo a lavori contrattuali effettuati senza che SIS avesse redatto il progetto esecutivo>>;

ed a pagina 5, righe da 9 a 18, specifica che:

<< i lavori di cui Consorzio Stabile SIS chiede il pagamento nel presente procedimento sono relativi a lavori extra-contratto richiesti espressamente dal Direttore dei Lavori e dal R.U.P. in quanto necessari per cause impreviste o sopravvenuti interventi normativi (tanto ha ammesso la stessa società attrice), per i quali, quindi, mancava, al momento della domanda, una apposita perizia di variante approvata (perizia di variante che è stata approvata in corso di causa, sicché detti lavori sono stati in gran parte pagati) secondo quanto invece previsto dall'art. 36.2. del contratto inerente "varianti e lavori aggiuntivi definiti da AMAT";

è inoltre pacifico che Consorzio Stabile SIS ha tardivamente redatto il progetto esecutivo, presentato a circa tre anni di distanza dall'inizio dei

|lavori.>>;

L'assunto è gravemente errato, sia in fatto sia in diritto, e si chiede la modifica di tali parti in favore di una pronuncia che affermi la fondatezza e l'esigibilità della pretesa creditoria di SIS, con le precisazioni che seguono in relazione agli importi.

Secondo il Giudice di prime cure, il credito, al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, dunque, sarebbe stato inesigibile poiché:

- riferito, in parte, a lavori non coperti da approvazione di perizia di variante, in violazione "dall'art. 36.2. del contratto inerente "varianti e lavori aggiuntivi definiti da AMAT",

- e, in parte, perché riferito a lavori contrattuali rispetto ai quali SIS avrebbe tardivamente redatto il progetto esecutivo.

In sostanza, Sis avrebbe eseguito lavori:

a – extra-contratto, a fronte di ordini di servizio della DL, lavori poi contabilizzati dalla stessa direzione dei lavori ed approvati dal Rup;

b – contrattuali, ma senza prima disporre di un progetto esecutivo, in clamorosa violazione quindi del codice dei contratti, il quale impone un progetto esecutivo per dar corso ai lavori; per di più, Sis avrebbe agito in questo modo senza alcuna contestazione (dalla sospensione dei lavori in poi) da parte della direzione dei lavori, assistenti compresi, del coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, del Responsabile del procedimento, i quali, seguendo l'assunto del Tribunale, erano ignari dell'evolversi dei lavori: tesi tanto bislacca quanto impossibile.

Come si dirà, quindi, entrambe le argomentazioni appaiono errate.

1.1 Sulla ritenuta inesigibilità per mancata approvazione della perizia di variante.

Quanto al primo aspetto, ossia la presunta inesigibilità del credito legato al mancato rispetto dell'art. 36.2 del contratto (*rectius*, CSA), si eccepisce preliminarmente che questa disposizione non impone affatto la necessità che le lavorazioni avrebbero dovuto essere precedute da una approvazione complessiva della perizia di variante.

Infatti, si legge nella citata disposizione che : "AMAT si riserva il diritto di imporre all'Appaltatore l'obbligo di eseguire varianti e/o lavori aggiuntivi. Per ciascuno di tali lavori aggiuntivi o in variante, AMAT predisporrà apposita perizia comprendente i relativi WBE ...".

Si tratta dunque di un *modus operandi* interno ad Amat e non sono specificati termini e modalità afferenti la posizione dell'appaltatore.

Per altro verso, le varianti non potevano che essere disposte da Amat, in quanto, per i principi generali applicati per espressa previsione dell'art. 36 del capitolato speciale d'appalto:

"L'Appaltatore non potrà introdurre di propria iniziativa alcun lavoro aggiuntivo o in variante ai lavori previsti dal Contratto senza la preventiva approvazione scritta di AMAT".

Nella sentenza qui impugnata si assiste ad un'inversione irragionevole delle conseguenze derivanti dal ritardo (attribuibile solo ed esclusivamente ad Amat) dell'approvazione definitiva della perizia di variante.

Tale atto, per quanto non decisivo sotto il profilo contrattuale in considerazione di quanto osservato, costituisce l'esito di un procedimento amministrativo voluto e di esclusiva competenza della parte pubblica.

Oltretutto, l'attesa approvazione non escludeva in radice la possibilità da parte di Amat di disporre di variazioni in corso d'opera (si veda ad es. Cassazione civile, Sez. I, 2 luglio 1998, n. 6470).

Di converso, per quanto attiene invece alla posizione dell'appaltatore, lo stesso come ampiamente dimostrato, è stato *medio tempore* (continuamente) soggetto ad ordini di servizio, controfirmati dal RUP (che come visto ai sensi dell'art. 8 del CSA è rappresentante della stazione appaltante) e che hanno imposto l'avvio e la prosecuzione delle opere in variante.

Questo dato non è stato mai contestato da nessuno ed è anche documentale.

Si riporta qui un ordine di servizio, a titolo esemplificativo, per evidenziare che similmente a tutti gli altri, il RUP ha sempre attribuito agli stessi una ulteriore legittimazione:

Premesso quanto sopra, il sottoscritto Direttore dei Lavori


ORDINA

e convoca l'Appaltatore alle ore 10,00 del 03.03.2009 presso il cantiere del deposito ROCCELLA per la consegna dei lavori di linea 1, limitatamente ai tratti AB e CD della planimetria allegata, comprendenti spostamento dei sottoservizi interferenti e costruzione del sedime tranviario.


Il presente Ordine di Servizio è redatto in triplice copia, perché una venga restituita all'Amministrazione Appaltante ed una alla Direzione dei Lavori, debitamente firmato, in segno di ricevuta.

P&CM A.T.I. ITALCONSULT-TEKNE-SIGMA
Il Direttore dei Lavori
Ing. Francesco Paolo Filizzola

Visto: il R.U.P.
(Ing. Domenico Caminiti)



Per ricevuta 03-03-2009



Rispetto dunque ad opere ordinate da DL e RUP, eseguite, contabilizzate nei SAL, certificate e consegnate, pare almeno inopportuno oltre che errato parlare di inesigibilità del compenso.

Oltretutto, come anticipato, la perizia di variante al momento della proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo, aveva già completato un iter approvativo relativo alla parte tecnica ed era in fase di definitiva approvazione, a quanto dato sapere.

Tanto emerge ad esempio dallo schema dall'atto di sottomissione n. 4 del 18 gennaio 2011, nel quale era inserito l'art. 6, relativo al finanziamento delle maggiori spese e, soprattutto, l'art. 7, già citato, con il quale Amat si impegnavano, entro 12 mesi dalla data, per la :

convocazione della Conferenza dei Servizi per l'approvazione del P.E.V.S., la Stazione Appaltante dovrà comunicare all'Appaltatore l'avvenuta copertura finanziaria delle opere previste nel presente P.E.V.S.. Viceversa la stazione Appaltante comunicherà all'appaltatore di proseguire i lavori nell'ambito dei finanziamenti originariamente stanziati.

Quindi, appare errato oltre che ingiusto aver imposto all'appellante di procedere con le lavorazioni, pena la risoluzione del contratto, accumulando un credito ingente e poi non procedere al pagamento, peraltro certificato e riconosciuto dalla stessa Amat spa.

Nel caso che ci occupa, l'odierna appellante ha dimostrato documentalmente non solo di aver eseguito le lavorazioni a seguito di tutti gli ordini di servizio, ma anche attraverso la produzione dei corrispondenti verbali di consegna dei lavori (doc. 11 fascicolo di primo grado), sempre approvate ed autorizzate per iscritto dalla DL e dal RUP.

Da quanto sin qui esposto, si ricava che il diritto al compenso dell'appaltatore sorge con l'ordine scritto e con l'esecuzione delle opere, e non con l'approvazione della perizia di variante, proprio perché non vi è l'obbligo normativo di indagare in ordine all'esistenza dell'approvazione delle varianti, né è possibile ricavare dalle previsioni contrattuali dell'art. 36 del C.S.A. la sottoposizione dell'esigibilità (e non dell'esistenza) del diritto di credito nascente dalle varianti, a termine o condizione sospensiva o ad altri fattori impeditivi del pagamento richiesto.

E' evidente, a tale proposito, la confusione che determina il Tribunale alle conclusioni cui giunge:

da una parte sostiene l'inesigibilità del credito per difetto di redazione

della perizia di variante – credito, lo si ribadisce, che in realtà non è contestato – dall'altra parte nega tale diritto di credito per avere parte opposta effettuato i lavori in assenza di approvazione delle varianti (pagina 6, righe 7 - 9 , ove statuisce che : << *In ultima analisi, proprio in considerazione del fatto che parte opposta effettuò i lavori in variante senza che dette varianti fossero state approvate, non può nemmeno ritenersi sussistente in capo alla medesima parte alcun diritto contrattuale al compenso, diritto che è invece sorto con l'approvazione del progetto esecutivo in variante*>>.

L'arresto giurisprudenziale citato dal Tribunale, copiato ed incollato dalle difese avversarie (pag.27 dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) a supporto di questa tesi, ben evidenzia tutta la confusione di cui si è detto: in Cassazione nr.14875/2012 si fa riferimento a principi di finanza pubblica, che solo incidentalmente interessano la materia degli appalti pubblici, poiché la massima espressa e riportata nella sentenza del Tribunale, scaturisce dalla considerazione che, nel caso all'esame della Corte, non fossero riconducibili all'ente gli atti di acquisizione di beni e servizi senza una delibera autorizzativa e relativa copertura finanziaria. Caso dunque ben diverso da quello in esame.

Probabilmente il Tribunale è stato fuorviato dalle citazioni di dottrina – peraltro sparuta - contenute nelle difese dell'opponente, secondo cui l'appaltatore deve accertarsi dell'intervento del provvedimento di approvazione delle varianti, quando la dottrina dominante di cui più sopra si è dato conto che è escluso che l'appaltatore sia tenuto a compiere particolari indagini in ordine all'esistenza dell'approvazione (si veda, ad esempio, Cianflone-Giovannini, in "L'appalto di Opere Pubbliche", Milano, 2012, pag. 1484).

Tanto più che, nel caso di specie, il procedimento per l'approvazione era già stato eseguito non soltanto in via tecnica, ma anche nella parte economica.

A tal fine si rinvia allo Schema di 4° Atto di Sottomissione sottoscritto tra le parti il 18 gennaio 2011, nel quale vengono descritti e quantificati (artt. 1 - 2 - 3 e 4) ed accettati da entrambe le parti, i nuovi lavori disposti su iniziativa e per volontà della Stazione Appaltante, individuata la relativa copertura finanziaria (art. 6), ed altresì fissati i relativi tempi di esecuzione (art. 7), dichiarando che *"si da atto che alcune delle lavorazioni di cui al P.E.V.S. sono in avanzata fase di realizzazione per consentire il rispetto della data di ultimazione dei lavori"*.

È ben evidente ed indiscutibile che anche tale documento obblighi l'appaltatore ad assoggettarsi ad eseguire le nuove opere richieste, senza possibilità di rallentare o sospendere i lavori (come più volte richiesto dall'appaltatore a seguito dei ritardi nei pagamenti, ma mai concesso dalla Stazione Appaltante).

Dal canto suo, la Stazione Appaltante si impegna, con gli artt. 2 e 3 del suddetto documento, a riconoscere all'appaltatore i maggiori importi pattuiti, *"da remunerare con gli importi netti complessivi dei lavori aggiuntivi"*.

Peraltro le contabilità lavori sono state mensilmente redatte e sottoscritte dalla Direzione Lavori e "certificate" dal RUP, nel pieno rispetto di tali pattuizioni, con l'unica variazione, tutt'altro che trascurabile, che al momento dei relativi pagamenti Amat non è riuscita a garantire la copertura finanziaria in tempi compatibili con l'avanzamento dei lavori, ma non ha voluto sospendere gli stessi, per tutelare il proprio esclusivo interesse di terminare l'opera al più presto, ignorando e calpestando il

diritto, di chi esegue un'opera pubblica, a percepire i relativi compensi nei tempi contrattualmente pattuiti dall'art. 38 del C.S.A. (entro 75 giorni dalla data di ciascun SAL).

Come detto dunque, le considerazioni fatte proprie dal Tribunale sono inconferenti, perché l'ATI creditrice non ha di propria iniziativa forzato i principi di inviolabilità dell'*opus* tanto decantati da controparte, ma si ribadisce, ha eseguito le varianti perché gli era stato ordinato sotto pena di risoluzione del contratto, facendo affidamento sui verbali di affidamento dei lavori, contenenti peraltro le determinazioni dei prezzi delle lavorazioni in variante e quindi sugli ordini di servizio, rimandando agli atti del primo grado le considerazioni in ordine ai danni subiti da Sis a fronte dei mancati pagamenti di Amat nei confronti dei propri fornitori, delle proprie maestranze e del cantiere, con perdita di centinaia di migliaia di euro ogni mese.

Tale documentazione, proveniente e sottoscritta dal debitore, è peraltro stata sufficiente ad ottenere un'ingiunzione di pagamento senza dilazione.

Per tali ragioni, le motivazioni svolte dalla sentenza impugnata non sono condivisibili e devono essere riformate.

1.2 Sulla ritenuta inesigibilità per ritardo nella redazione della progettazione esecutiva

Quanto al secondo aspetto, ossia sulla presunta inesigibilità del credito azionato, perché in parte riferito a lavori contrattuali, rispetto ai quali Sis avrebbe tardivamente redatto il progetto esecutivo, si eccipisce un errore di fatto e di diritto evidente.

Il dato appare erroneamente presupposto dal Giudice di prime cure almeno per due ordini di ragioni:

1 - nella nota del 26 gennaio 2011 (doc. sub n. 14, allegato alla memoria di costituzione di primo grado) è chiaramente affermato che "*il Progetto Esecutivo in Variante, nella sua versione integrale ed originale, è depositato presso gli uffici del RUP, all'indirizzo sopra indicato*".

Quindi, già in quella data, la definizione progettuale era stata completata. Del resto, è evidente che per poter eseguire una qualsiasi opera o parte di essa, ed ancor più, per poter effettuare le attività di Direzione Lavori (che consiste essenzialmente nel controllo della rispondenza delle opere eseguite agli standard degli elaborati progettuali approvati), si debba preliminarmente disporre del relativo Progetto Esecutivo.

Gli elaborati progettuali, dopo la loro approvazione da parte di Amat, sono stati messi a disposizione degli Enti invitati alla Conferenza di Servizi con nota del Comune di Palermo del Gennaio 2011, quindi ciò smentisce e "demolisce" definitivamente l'affermazione difensiva di Amat (fatta propria da Tribunale) secondo cui non esisteva un Progetto Esecutivo dei lavori al momento della loro esecuzione e del conseguente insorgere del credito dell'Appaltatore nei confronti del beneficiario dell'opera.

2 - sotto altro profilo e per maggiore chiarezza, si sottolinea che nel contratto e nel CSA non è indicato alcun termine per la consegna del progetto esecutivo.

Peraltro, la sentenza impugnata ritiene la sussistenza di un ritardo, ma omette di indicare il *dies a quo* rispetto al quale tale ritardo andrebbe considerato.

L'omissione è legata all'inesistenza di tale termine e, pertanto, la sentenza erra nella conclusione.

La data del *marzo 2008* (!), vagamente riportata negli scritti difensivi di Amat (ma non citata dalla sentenza impugnata), deriva unicamente dal

cronoprogramma della progettazione stilato autonomamente in fase di mobilitazione dalla struttura di progettazione, sulla base del cronoprogramma dei lavori e della conseguente organizzazione aziendale, sia in termini di risorse umane che economico/finanziarie.

In definitiva, la data del marzo 2008 non era contrattualmente definita.

D'altra parte, la *ratio* del contratto (e del CSA) non è quella di definire la progettazione esecutiva in una fase ben definita ed autonoma delle attività dell'appalto ma, come si evince dall'art. 38 del CSA, che "spalma" nel tempo il pagamento del corrispettivo della progettazione, mediante una percentuale da applicare ai SAL, quella di mantenere la struttura di progettazione sostanzialmente attiva e presente con le proprie attività per tutta la durata dell'appalto.

A riprova di quanto evidenziato, l'art. 21 del CSA, che individua i c.d. *capisaldi contrattuali* (e le relative penali per ritardo), non cita significativamente tra questi la progettazione, sottolineandone indirettamente il suo carattere di attività "in itinere" e non "a termine".

Caratteristica questa sempre riconosciuta da Amat, tanto che nessun ritardo è stato mai contestato all'ATI appaltatrice rispetto alla data del marzo 2008.

Si comprende come la progettazione esecutiva di un sistema tranviario in una città come quella di Palermo era stata, correttamente, ipotizzata dal CSA per fasi: l'estensione delle 3 linee comporta per forza la necessità tecnica di avanzare poco per volta sviluppando, man mano, il progetto.

Non si tratta quindi di un appalto 'ordinario', nel quale prima si progetta e poi si realizza l'opera.

Qui, progettazione ed esecuzione procedevano, e dovevano necessariamente procedere, di pari passo.

Eppure, seguendo l'errata prospettazione del Giudice di prime cure, la progettazione esecutiva avrebbe dovuto riguardare anche lavorazioni che, da cronoprogramma, dovevano essere realizzate in un momento (di anni) successivo.

Così facendo, la progettazione svolta sarebbe poi divenuta obsoleta al momento della cantierizzazione, in un tessuto urbano che si evolve negli anni per le nuove esigenze insorgenti (nuovi sottoservizi, nuovi assetti del traffico, ecc.).

Peraltro, tale "segmentazione" temporale non è stata rimessa dal CSA alla discrezionalità dell'appaltatore, bensì legata logicamente alle determinazioni di Amat:

"Il Progetto Esecutivo dovrà recepire integralmente le osservazioni ed i suggerimenti espressi da AMAT in sede di accettazione del Progetto di Offerta e non potrà contenere alcuna modifica alle soluzioni progettuali da questi previste, salvo quelle connesse con il recepimento anzidetto.

La progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata nei tempi indicati dal Piano Programma di Progettazione approvato da AMAT, di cui al paragrafo 7.2.1, lettera c), del Disciplinare Tecnico". (art. 18 del CSA).

Dunque, l'asserito ritardo nella redazione della progettazione esecutiva è in realtà un dato errato, poiché sconfessato dalle risultanze documentali già prodotte in primo grado.

Fermo restando quanto detto e rinviando dunque alle risultanze documentali che smentiscono l'assunto della sentenza impugnata, la stessa contiene in sé anche un'altra contraddizione.

Se solo per ipotesi si ammettesse un ritardo nella redazione della progettazione esecutiva, rispetto comunque a lavori ordinati ed accettati dalla stazione appaltante, la conseguenza non potrebbe essere quella di

determinare l'inesigibilità del compenso.

Al più, e sempre solo per ipotesi, la sentenza impugnata avrebbe potuto richiamare a livello argomentativo possibili penalità (peraltro mai richieste né ovviamente applicate da Amat) o altri meccanismi contrattuali eventualmente finalizzati a tutelare l'interesse di Amat.

Diversamente, il Giudice di prime cure, fa discendere dal presunto (quanto inesistente) ritardo nella redazione della progettazione esecutiva, una asserita inesigibilità del credito relativo ad opere comunque ordinate, realizzate, contabilizzate ed accettate da Amat.

Gli effetti sull'esigibilità del credito, richiamati dalla sentenza impugnata, oltre ad essere incoerenti nella loro dimensione giuridica, si fondano dunque su presupposti di fatto del tutto errati, nonostante fossero stati adeguatamente rappresentati in tutti gli scritti difensivi del Consorzio appellante e mai contestati sul punto da Amat.

Invero, rileggendo la sentenza impugnata, rimane un "mistero" perché un presunto ritardo nella predisposizione della progettazione possa impattare addirittura sull'esigibilità del credito derivante da opere realizzate.

In ciò la sentenza impugnata è carente di motivazione e si presenta come contraddittoria.

Anche per tali ragioni, la sentenza impugnata deve essere riformata.

2. Sull'entità del credito residuo

Fermo restando quanto fin qui osservato, anche a voler ritenere, per ipotesi, l'inesigibilità del credito vantato da Sis al momento della richiesta ingiuntiva, quella portata all'esame della Corte Territoriale è comunque un'ipotesi in cui il credito è stato accertato nel merito, poiché la pretesa esigibilità è sopravvenuta in corso di causa.

Nemmeno Amat, nelle conclusioni, contesta il credito nel suo ammontare residuo, anzi provvede successivamente al relativo pagamento, seppure con enormi ritardi causati, a quanto riportato dalla stampa, solo e soltanto dalla lentezza nel reperimento dei finanziamenti da parte di Amat.

La sentenza che ha definito il giudizio di primo grado avrebbe dunque dovuto sostituire il decreto ingiuntivo revocato, statuendo sul credito residuo.

Si impugna pertanto la sentenza nella parte in cui, a pagina 6, righe da 16 a 21 statuisce che: *<< Peraltro, non è nemmeno stato allegato a quali lavorazioni si riferiscano le somme ancora non versate dalla Stazione appaltante, più precisamente se le stesse siano relative a lavori eseguiti prima extra-contratto poi inseriti nella perizia di variante ovvero a lavori eseguiti secondo contratto, né i motivi per i quali dette somme non siano state versate, sicché non può nemmeno procedersi alla condanna della Stazione appaltante al pagamento delle somme ancora non asseritamente corrisposte. Né, in carenza di utili allegazioni sul punto, è possibile ricorrere ad una consulenza sul punto.>>*

Dalla semplice lettura degli atti di causa e dei documenti allegati, è agilmente ricavabile che l'odlerna appellante ha richiesto ed ottenuto in data 2 novembre 2012 un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti di AMAT spa, per l'importo di € 32.413.525,77, corrispondente agli importi degli stati d'avanzamento dei lavori emessi (SAL) dal nr. 27 al nr. 43 e dai certificati di pagamento sottoscritti da Amat e relative fatture emesse, oltre interessi legali e di mora.

In data 3 dicembre 2012 Sis ha notificato atto di precetto per il minor importo di € 25.974.718,27, avendo Amat *medio tempore* versato tre acconti rispettivamente di € 6.580.736,39 in data 09 novembre 2012, €

102.269,51 in data 16 novembre 2012 ed € 840.172,60 in data 29 novembre 2012.

Con memoria ex art.183 comma 6 n.1, depositata in data 10 gennaio 2014 Sis ha prodotto il doc. 16 corrispondente al parere n. 99 del 09 gennaio 2013 della Commissione Regionale dei Lavori Pubblici che ha definitivamente approvato la perizia di variante, cui ha fatto seguito la deliberazione n. 157 del 16 settembre 2013 della Giunta Comunale di Palermo, rendendo dunque anche per il Tribunale (nella tesi di cui alla sentenza, peraltro espressamente qui avversata) esigibile il credito vantato.

Infine, con propria comparsa conclusionale, Sis ha precisato che il credito residuo, detratti gli acconti versati appunto in corso di causa, ammontava ad € 291.417,92 per capitale ed € 2.059.339,74 per interessi calcolati come da prospetto allegato quale doc. 30.

Non è dato comprendere dunque, a fronte della copiosa documentazione in atti, e su tutta il parere citato e prodotto quale doc. 16 di Sis, che ha confermato l'entità del credito complessivo per le opere da contratto e per quelle in variante, quale sia il senso di *"allegare a quali lavorazioni si riferiscano le somme ancora non versate dalla stazione appaltante"*.

Ma soprattutto non si comprende perché Sis avrebbe dovuto spiegare al Tribunale le motivazioni per le quali dette somme non sono state versate, facendo illogicamente dipendere dai motivi del mancato pagamento la condanna della stazione appaltante, di fatto invertendo l'onere della prova.

In sostanza, quanto alle opere in variante, ormai come visto la variante aveva ricevuto definitiva approvazione; quanto ai lavori contrattuali, il progetto esecutivo era stato definito.

Per cui, nell'uno e nell'altro caso, la somma residua era comunque dovuta.

Il Tribunale di Palermo, ancorché determinato a revocare il decreto ingiuntivo opposto perché ritenuto "inesigibile" al momento della richiesta, avrebbe dovuto quanto meno sostituirlo con la sentenza di condanna di Amat al pagamento di quella parte del credito che residuava dopo la detrazione dei pagamenti di cui, in corso di causa si è dato atto, maggiorati degli interessi di mora per il ritardo nei pagamenti dei crediti maturati dall'Appaltatore.

Sul punto, è doveroso evidenziare che, come affermato dalla giurisprudenza costante e dalla dottrina migliore, l'esigibilità del credito non è requisito richiesto dall'art. 633 c.p.c. ma pacificamente ritenuto necessario per la richiesta ingiuntiva, con la conseguenza che la sua mancanza può determinare la sua revoca, ma giammai in caso di esigibilità sopravvenuta potrebbe escludere la condanna al pagamento del credito (si veda ad esempio, Cass. 21 marzo 1997, n. 2552, in Giur. it., 1998, p. 1391 36, secondo cui: *"Qualora il decreto ingiuntivo sia stato pronunciato sull'erroneo presupposto che il credito fosse esigibile, il Giudice dell'opposizione, ove accerti che il termine è scaduto nel corso dell'opposizione stessa e che l'obbligazione è rimasta inadempita, deve revocare il decreto, ordinare la cancellazione dell'ipoteca giudiziale di cui il decreto ha costituito il titolo e condannare l'opponente al pagamento della somma dovuta"*).

In conclusione, pare che il Tribunale di prime cure si sia voluto frettolosamente spogliare della questione, motivando in modo contraddittorio su esigibilità e sussistenza del credito vantato da Sis, volendo citare a tal proposito le parole del Presidente della Prima

Sezione Civile del Tribunale che nel procedimento nr. 15958/1-2012 di opposizione a precetto notificato da Sis, revocando la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo precedentemente disposta, ha precisato: *"deve ritenersi che il pregiudizio che l'opponente subirebbe dall'esecuzione immediata del decreto non appare maggiore di quello che l'opposto riceverebbe dall'ulteriore ritardo nella realizzazione del suo credito"*. (doc. 15 fascicolo).

Ciò però non rende giustizia del precetto normativo, ma fa sfuggire la questione verso inaccettabili valutazioni di opportunità politica ed amministrativa che fuoriescono dal tracciato qui in esame e da profili di rilevanza giuridica.

Anche per tali ragioni l'impugnata sentenza deve essere riformata.

3. Sulla richiesta di interessi

Con il presente appello si impugna la suddetta sentenza esattamente nella parte in cui, a pagina 6 righe da 7 a 14, afferma:

<< In ultima analisi, proprio in considerazione del fatto che parte opposta effettuò i lavori in variante senza che dette varianti fossero state approvate, non può nemmeno ritenersi sussistente in capo alla medesima parte alcun diritto contrattuale al compenso, diritto che è invece sorto con l'approvazione del progetto esecutivo in variante e suppletivo intervenuta con deliberazione nr. 157 del 16.9.2013 della Giunta Comunale. Ulteriore conseguenza di quanto premesso è che anche gli interessi su dette somme mai potrebbero decorrere dalla loro richiesta, dovendo tuttalpiù decorrere dalla data di approvazione della perizia di variante>>.

La prima parte del punto qui oggetto di impugnazione è errata e contraddittoria poiché, come detto in precedenza, anche in ipotesi di originaria inesigibilità (smentita dai contenuti del richiamato "Schema 4°

Atto di Sottomissione" sottoscritto da parte di Amat in data 18/01/2011), la sentenza da atto dell'intervenuta esigibilità in corso di causa e, nonostante ciò, però, non statuisce nulla sul punto, omettendo di affermare comunque la legittimazione alle richieste creditorie (residue) come descritte e aggiornate negli scritti conclusivi del procedimento di primo grado.

Per tali ragioni si chiede la riforma della sentenza impugnata.

Quanto invece alla questione legata agli interessi richiesti, si eccepisce preliminarmente che, anche in questo caso, in maniera del tutto contraddittoria, la sentenza impugnata afferma implicitamente un diritto agli interessi dell'appellante (seppure con una decorrenza diversa da quella presupposta da SIS), ma omette sul punto una pronuncia con la quale riconosce le somme equivalenti.

In ciò la sentenza appare ingiusta e contraddittoria.

Fermo restando ciò in punto di principio, ulteriori censure devono comunque essere svolte in merito alla decorrenza degli interessi richiesti.

Si ribadisce in questa sede che, in considerazione di quanto affermato in precedenza, l'esigibilità del credito non può farsi discendere dalla intervenuta approvazione della perizia di variante, poiché il credito è riferito a lavorazioni che sono state imposte all'appaltatore, dallo stesso realizzate e accettate dalla stazione appaltante già in data 18/01/2011.

Il credito era dunque sorto e divenuto esigibile dal momento in cui, dopo la certificazione del Rup, l'appaltatore aveva emesso le relative fatture.

Diversamente argomentando si finirebbe per porre un operatore economico in una situazione di inammissibile "ricatto", costringendolo ad eseguire i lavori senza compenso. Ciò peraltro profilerebbe una situazione di arricchimento senza giusta causa di una parte (la Stazione

Appaltante) a danno di un'altra (l'appaltatore).

Subordinatamente a quanto sopra, si eccipisce comunque l'omessa pronuncia della sentenza in relazione alla decorrenza del calcolo degli interessi dall'intervenuta approvazione della perizia di variante.

Sotto tale profilo, nel caso in cui l'Ecc. ma Corte dovesse ritenere di accogliere la tesi secondo cui per la quota di lavori extracontrattuali gli interessi vanno calcolati dall'approvazione della perizia di variante, si chiede comunque di condannare controparte al pagamento degli interessi anche relativamente alla quota relativa ai lavori contrattuali dal dovuto (in relazione alla scadenza delle fatture emesse) al saldo effettivo.

Anche per tali ragioni la sentenza impugnata deve essere riformata.

Tutto ciò premesso, l'appellante Consorzio Stabile SIS s.c.p.a, nella qualità di cui sopra e come in atti rappresentato, difeso ed assistito

CITA

Amat Palermo s.p.a. a socio unico (C.F. e P.I.: 04797180827), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Roccazzo n. 77, 90135 - Palermo (PA), rappresentata e difesa in I grado dagli Avv.ti Stefano Zunarelli, Andrea Giardini e Carlo Margiotta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Via Principe di Villafranca n. 50, 90141 - Palermo (PA),

A COMPARIRE

avanti alla Corte d'Appello di Palermo, Sezione e Consigliere Istruttore designandi, per l'udienza del 10 DICEMBRE 2015 - ore di rito, con invito a costituirsi in giudizio nel termine di giorni 20 (venti) prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'articolo 166 c.p.c., nonché con espresso avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini

implicherà le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 c.p.c. e che comunque, in caso di mancata costituzione, si procederà in sua declaranda contumacia, per ivi sentire udire ed accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia la Corte d'Appello di Palermo adita, in riforma della sentenza impugnata:

- accertare e dichiarare che Amat Palermo s.p.a., alla data del 13 febbraio 2014, era debitrice verso il Consorzio Stabile SIS s.c.p.a della somma di € 291.417,92 (che ad oggi risulta liquidata) oltre interessi maturati dai singoli SAL al saldo effettivo, aggiornati in comparsa conclusionale e nelle precisazioni delle conclusioni nel giudizio di primo grado nella misura di € 2.056.857,26, ad oggi non pagati, e per l'effetto condannare Amat Palermo spa al pagamento della predetto importo di € 2.056.857,26, attualizzata con gli interessi di mora alla data dell'effettivo soddisfo;

- in subordine: nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che il credito non era esigibile alla data della richiesta, ma dalla data di approvazione della perizia di variante, condannare Amat Palermo s.p.a. al pagamento in favore di Consorzio Stabile SIS s.c.p.a della quota interessi di mora per i lavori in variante realizzati e calcolati dal 21/07/2013 alla data del saldo effettivo, nonché gli interessi sui tutti i lavori e forniture contrattuali realizzati e calcolati sin dal dovuto in relazione alle diverse fatturazioni.

Con vittoria delle spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.

Si depositano:

1. copia autentica della sentenza di primo grado
2. fascicolo di parte giudizio di opposizione

3. fascicolo monitorio

Ai sensi dell'art. 14, D.P.R. n. 115 del 2002, si dichiara che il valore della presente causa è di € 2.056.857,26 e l'importo del contributo unificato ammonta ad € 1.686,00=.

Palermo, 2 luglio 2015

Avv. Giuseppe Rusconi

Avv. Prof. Salvatore Pensabene Lioni



Procura

Il Consorzio Stabile SIS scpa, con sede in Torino, alla via Invorio n. 24/A (P.I.: 08679430010), in persona del legale rappresentante pro tempore, geom. Matterino Dogliani, in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. con le mandanti Bombardier Transportation Italy SpA - EDS Infrastrutture SpA (già Edil Scavi SpA) - V. Mosco & Associati srl - Hyder Consulting GmbH (già SEIB Ingenieur Consult GmbH & Co.KG), delega anche disgiuntamente tra loro, l'avv. Giuseppe Rusconi (C.F.: RSCGPP59P15L634C) e l'avv. prof. Salvatore Pensabene Lioni (C.F.: PNSSVT49H27H269M), a rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio in ogni fase e grado, anche di esecuzione, opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione, appello, conferendo agli stessi ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di notificare e presentare atti e memorie, chiamare terzi in causa, appellare, transigere e conciliare, incassare somme e quietanzare, deferire e riferire giuramenti decisori, farsi sostituire, rinunciare agli atti ed all'azione, accettare rinunce e quant'altro occorrer possa nell'interesse dello stesso consorzio.

Elegge domicilio presso lo studio dell'avv. prof. Salvatore Pensabene Lioni, in Via G. Giusti n. 45 - 90144 Palermo (comunicazioni via fax al n. 0341.286851 e 091.309653 ed agli indirizzi pec: giuseppe.rusconi@lecco.pecavvocati.it e pensabenelioni@legalmail.it).


Dichiara di aver ricevuto le informazioni previste dall'art. 13 del d.lgs n. 196 del 2003 in ordine al trattamento dei dati personali e di prestare il consenso alla utilizzazione e diffusione di tali dati per lo svolgimento del mandato.

Lecco, **29 GIU. 2015**

Consorzio Stabile SIs scpa
Geom. Matterino Dogliani



Avv. Giuseppe Rusconi



Relata di notifica postale


(Legge 21 gennaio 1994, n. 53)

Il sottoscritto, Avv. Salvatore Pensabene Lioni, per Il Consorzio Stabile SIS scpa, in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. con le mandanti Bombardier Transportation Italy SpA - EDS Infrastrutture SpA (già Edil Scavi SpA) - V. Mosco & Associati srl - Hyder Consulting GmbH (già SEIB Ingenieur Consult GmbH & Co.KG), autorizzato ad avvalersi della facoltà di notificazione postale con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori di Palermo in data 15/11/2007, e munito di procura alle liti, notifica copia del suesteso atto, rimettendone copia conforme all'originale in piego raccomandato con avviso di ricevimento a mezzo dell'ufficio postale di Palermo n. 34, in data corrispondente a quella del timbro postale, a:

- previa iscrizione al n. 168 del registro cronologico AMAT Palermo S.p.A. a socio unico, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa in I grado dagli Avv.ti Stefano Zunarelli, Andrea Giardini e Carlo Margiotta, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Carlo Margiotta, in Via Principe di Villafranca n. 50, 90141 - Palermo (PA).

RACCOMANDATA A.R. N. 76529113475-6

prof. avv. Salvatore Pensabene Lioni



- previa iscrizione al n. 169 del registro cronologico AMAT Palermo S.p.A. a socio unico, in persona del Presidente e legale rappresentante p. t., con sede legale in Via Roccazzo n. 77, 90135 - Palermo (PA).

RACCOMANDATA A.R. N. 76529113467-6

prof. avv. Salvatore Pensabene Lioni

